

Da "COMUNE DI TEVEROLA" <protocollo.teverola@pec.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data lunedì 10 gennaio 2022 - 15:26

Prot. N.148 del 10-01-2022 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm. ii. relativamente all'intervento "Impianto di produzione di biometano da F

Allegato(i)

Prot_Par 0000148 del 10-01-2022 - Documento TEVEROLA Note per riunione C. di s. del 10 gennaio 2022 REV Perla 09.01.2021.pdf (501 Kb)

COMUNE DI TEVEROLA
(Provincia di Caserta)

Oggetto: *Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm. ii. relativamente all'intervento "Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord" – Proponente Ambyenta Campania s. r. l.*

- Riunione C. di S. del 10 gennaio 2022

Teverola, lì 10 gennaio 2022

INDICE

A- PREMESSA

B- ECCEZIONI E VIOLAZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLA C. DI S.

C- ECCEZIONI E VIOLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA

D- ECCEZIONI E VIOLAZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE E NORME TECNICHE IN MATERIA AMBIENTALE

E- CONCLUSIONI

A- PREMESSA

L'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale è prodotta ex art.27-bis del D.lgs.152/2006.

Detto articolo, **come modificato dalla l. n. 108 del 29 luglio**, rubricato

“27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale”, recita:

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.

*3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. **Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della***

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. (comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. **Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.** (comma modificato dall'art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 24, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021)

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. **Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.** L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4. (comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021)

6. **L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate**

dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. (comma sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera d), della legge n. 108 del 2021)

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo. (comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera d), della legge n. 108 del 2021)

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 8 7 attribuiscano carattere di

pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto. (comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera d), della legge n. 108 del 2021)

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

B- ECCEZIONI E VIOLAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA C. DI S.

In via preliminare va rilevata l'improcedibilità dell'istanza atteso che:

- 1- L'istanza presentata **NON** "..... **reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti...**". (comma 1, articolo 27-bis).
- 2- "...la normativa di settore richiede il rilascio di uno o più titoli abilitativi con **livello progettuale esecutivo**....." (comma 7- bis dell'articolo 27-bis);
- 3- Trovandosi in presenza di un'opera per la quale è necessaria una "..... **variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,**" e che, nel termine di legge, l'amministrazione competente non ha effettuato la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità, DICHIARANDONE LA IMPROCEDIBILITA'. (comma 3 dell'articolo 27-bis).
- 4- **Manca la dimostrazione della certezza della disponibilità dell'area, come già evidenziato nella riunione della C. di s. dell'11 ottobre 2021.**
- 5- Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, il progetto presentato non è conforme a quanto richiesto dal richiamato articolo e, nello specifico, da:
 - a) elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
 - b) i risultati della procedura di dibattito pubblico svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 6- **Mancano**, quanto alla richiesta relativa al titolo edilizio- P. di c. ex art. 10 D. P. R. n. 380/2001, **gli elaborati obbligatori di cui al R. E. C., articoli 15 e 16**, di guisa che **il progetto, per il Comune di Gricignano d' Aversa, non è esaminabile.**

ULTERIORI VIOLAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA C. DI S.

- Mancata convocazione dei comuni confinanti e limitrofi alla Conferenza di servizi

Non sono stati convocati i Comuni di Aversa, Cesa, S. Arpino, Caivano, Orta di Atella e Succivo, **confinanti** con il territorio del Comune di Gricignano d' Aversa ed altri Enti interessati (Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Comando VV. FF., Acqua Campania, A. N. A. C., DG500400, DG500500 DG500900 della Regione Campania).

I Comuni di Casaluce e Frignano, limitrofi, ancorché non confinanti al territorio del Comune di Gricignano d' Aversa, **non sono stati mai invitati alla Conferenza di servizi.**

A tutti i detti Comuni - peraltro non dissimilmente dai Comuni di Carinaro e Teverola, per gli stessi motivi e allo stesso titolo -- va riconosciuta la qualità di soggetto interessato ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/06.

In tale direzione è pacifica la Giurisprudenza; vedasi, in particolare, Consiglio di Stato, sez. V, n 5193 del 16 settembre 2011.

Inoltre, “...*ancorché poi un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune è ovvio che esso può arrecare disagi e danni non solo agli appartenenti al comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi.....*”

(. Consiglio Stato, sez. V, 03 maggio 2006, n. 2471).

- 7- Non è stato convocato in C. di S. il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, quale Soggetto gestore del corso d'acqua “Regi Lagni”.

ASSENZA DI PARERI IN C. DI S.:

- A) Il parere reso dai VV. FF. reca la data del 4 aprile 2021, sulla base del progetto esistente alla data del 31 marzo 2021, di guisa che, alla modifica del progetto, deve fare seguito, prima dello svolgimento della C. di s., un nuovo parere del Corpo dei VV. FF.
- B) Nel detto parere dei VV. FF. non si va alcun riferimento alla contiguità fisica del

Comune di Gricignano d' Aversa con un Comune dichiarato a R. I. R. (Carinaro).

- C) Nel detto parere dei VV. FF. non si va alcun riferimento alla distanza minima necessaria dal Deposito Carburanti della Aversana Petroli, fisicamente vicino al sito **ED UBICATO NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE;**
- D) **NON E' STATO POSSIBILE esaminare il parere reso da E. I. C., che non è stato trasmesso al Comune di Teverola.**
- E) **NON E' STATO POSSIBILE esaminare il parere reso dal M. I. B. A. C. – S. A. B. A. P.- , che non è stato trasmesso al Comune di Teverola.**

C - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

- Quanto alla Pianificazione Territoriale:

a) Il progetto presentato ed in esame si insedia in un'area che, dal P. T. C. P. di Caserta, nella tavola denominata "C.1.1.8", viene destinato ad area di **"di tutela ecologica e per la difesa del suolo"**.

Per tale destinazione, l'articolo 42 delle N. T. A. del P. T. C. P., vietando nuovi insediamenti produttivi ed industriali, la norma prevede la **".....tutela:**

- ***l'integrità fisica degli elementi morfologici.....;***
- ***le formazioni naturali e seminaturali presenti e gli elementi diffusi di diversità biologica...;***
- ***la condizione di apertura (openess) del paesaggio rurale".***

L' articolo 49 delle N. T. A. del P. T. C. P. **".....assicura lariduzione dei suoli.....attualmente destinati ad aree e consorzi industriali....."**.

Inoltre, per l'articolo 81 delle richiamate N.T.A., i P. U. C. devono adeguarsi alle disposizioni del P.T.C. P.

b) Il Piano del Consorzio A. S. I. vigente prevede la destinazione a "SERVIZI" dell'area interessata all'insediamento.

- Quanto alla pianificazione urbanistica:

Il Comune di Gricignano d' Aversa ha adottato, in data 16 giugno 2021, la deliberazione di G. C. n. 34, recante ad oggetto **"Modifica art. 10**

.....”, con la quale è stata modificata, per interesse generale ed a tutela della salute dei cittadini del Comune stesso e degli altri comuni contigui, la norma dell’articolo 10 delle N. T. A del vigente P. R. G. che risulta, al momento, così vigente:

Articolo 10:

"In tutto il territorio del Comune di Gricignano d'Aversa è vietato l'insediamento di industrie insalubri che prevedano il trattamento di rifiuti che favoriscono la miscelazione tra loro di rifiuti potenzialmente pericolosi o con altri rifiuti anche non pericolosi di provenienza urbana e/o industriale la cui sintesi/miscelazione possa non essere conforme ai divieti di cui all'art. 187 d. lgs. n. 152/2006.

Il divieto di cui al capoverso precedente si applica anche al territorio di cui all'articolo 23 che rinvia la disciplina del territorio al Piano Regolatore Generale del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriali.

In particolare e nello specifico sull'intero territorio del Comune di Gricignano d'Aversa è vietato l'insediamento di tipologie di industrie per il trattamento di rifiuti che eseguano la trasformazione degli elementi identificati nell'Allegato D alla Parte IV del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., denominato - Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, come sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010-.

Il divieto attiene a industrie per il trattamento di rifiuti che trattino nello specifico ed in particolare i rifiuti compresi nei seguenti Capitoli di cui al richiamato Allegato “D”.

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti).

I rinnovi delle autorizzazioni per le aziende di cui al precedente capoverso già insediate sul territorio del Comune di Gricignano d' Aversa saranno valutate caso per caso con deliberazione vincolante della Giunta Comunale.”.

La detta norma, quindi, vieta i richiamati insediamenti relativi agli impianti elencati.

D - VIOLAZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE E NORME TECNICHE IN MATERIA AMBIENTALE

In aggiunta alle violazioni di legge già elencate infra, si evidenziano ulteriormente:

a) Il progetto presentato, quando anche potesse essere seguita la procedura ex articolo 27- bis del d. lgs. n. 152/2006, **non rispetta l'elenco degli elaborati necessari richiesti** dalla Delibera della Giunta Regionale n. 386 del 20/07/2016, proposta dal Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema U.O.D. 13 - UOD Autorizzazioni di competenza della Regione.

Detto elenco degli elaborati prevede, quali “*procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg. del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., nella “PARTE PRIMA”, la*

“Documentazione da produrre per nuovi impianti, rinnovi, modifiche di impianti esistenti”.

Tra tale documentazione obbligatoria, al punto “1.2 Documentazione Tecnica”, vengono richiesti, tra gli altri elaborati,

..... (Omissis).....

l) giorni di lavoro settimanali e ore di lavoro giornalieri (articolazione su turni lavorativi)

m) indicazione sulla collocazione finale dei prodotti recuperati;

..... (Omissis).....

o) illustrazione delle caratteristiche delle emissioni previste con indicazione delle quantità delle stesse e con l’indicazione delle caratteristiche degli impianti di abbattimento e convogliamento per contenerle nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

p) definizione delle procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l’impatto ambientale che ne può conseguire (misure di prevenzione);

q) descrizione della modalità di smaltimento finale delle acque reflue comunque prodotte;

.....(Omissis).....

1.2.5 Relazione Tecnica attestante l’idoneità del suolo e del sottosuolo in relazione all’intervento che si intende realizzare;

1.2.6 Relazione acustica previsionale, redatta da tecnico abilitato, sulle sorgenti sonore presenti nell’impianto:

.....(Omissis).....

1.2.10 Documentazione relativa agli scarichi acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura:

a) planimetria delle reti di scarico acque reflue in scala 1/100 o 1/200, con la chiara indicazione:

dei punti di prelievo di acqua (lavandini, lavatoi, rubinetti, etc.), del percorso della rete di scarico con rappresentazione di griglie, pozzetti, impianto di depurazione acque reflue, punti di recapito in pubblica fognatura e quant’altro necessario ad una chiara rappresentazione del sistema di scarico.

b) elaborati grafici di dettaglio (pianta e sezione) dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, del particolare costruttivo del/dei punti di immissione nella fognatura pubblica (allaccio fognario);

c) relazione tecnico-illustrativa sottoscritta da tecnico abilitato, riportante le indicazioni di cui all' allegato(Omissis).....

1.2.11 Documentazione relativa agli scarichi acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale o sul suolo

Allegato 1.f – Scarichi su corpo idrico superficiale o su suolo

a) **planimetria delle reti di scarico acque reflue in scala 1/100 o 1/200, con la chiara indicazione:**

dei punti di prelievo di acqua (lavandini, lavatoi, rubinetti, etc.), del percorso della rete di scarico con rappresentazione di griglie, pozzetti, impianto di depurazione acque reflue, punti di recapito in corpo idrico superficiale e quant'altro necessario ad una chiara rappresentazione del sistema di scarico;

b) **elaborati grafici di dettaglio (pianta e sezione) dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, del particolare costruttivo del/dei punti di immissione in corpo idrico superficiale;**

c) **concessione/parere/nullaosta allo scarico, rilasciato dall'autorità addetta alla gestione del corpo idrico;**

Quanto al punto 1.3 Inquadramento territoriale, non sono presenti in atti

1.3.5 Planimetria in scala 1:500, o altre scale purché leggibili, con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio, con **indicazione del recapito finale allegando eventuale autorizzazione alla immissione in corpo superficiale o in pubblica fognatura**

1.3.6 Estratto del vigente Strumento Urbanistico e relative norme tecniche di attuazione;

1.3.7.....(Omissis).....

Sarebbe inverosimile che un Ufficio della Regione Campania autorizzasse un impianto di “rifiuti pericolosi e non” senza imporre il rispetto di una deliberazione di Giunta Regionale!!!!

Circa il “corpo **idrico ricettore finale** “, dal progetto presentato non è chiaro dove venga individuato, atteso che il sistema di smaltimento fognario del territorio del

Comune di Gricignano d' Aversa, nell'ambito interessato dal sito, non presenta la possibilità di ricevimento.

Negli elaborati presentati mancano:

1- elaborati grafici di dettaglio (pianta e sezione) dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, del particolare costruttivo del/dei punti di immissione in corpo idrico superficiale;

2- concessione/parere/nullaosta allo scarico, rilasciato dall'autorità addetta alla gestione del corpo idrico;

L'art. 93, co. 1 del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 testualmente recita
“nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso tra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa”.

E- CONCLUSIONI

1- IN VIA PRELIMINARE IL COMUNE DI TEVEROLA CHIEDE VOLERSI DICHIARARE LA IMPROCEDIBILITA ' DELLA C. di S., procedendo alla archiviazione della richiesta formulata da Ambyenta Campania s. r. l.

2-In ogni caso e nel merito, per tutto quanto su esposto, ESPRIME E RIBADISCE IL PROPRIO PARERE CONTRARIO ALL'INSEDIAMENTO COME RICHIESTO

3- IN VIA SUBORDINATA CHIEDE il rinvio della riunione della C. di s., dal momento che i pareri resi (da alcuni Enti e non da tutti), sono stati trasmessi solo in data 5 gennaio 2022 (6 ore lavorative utili del 7 gennaio 2022) per violazione di normativa, come sopra specificato, in materia di:

- ***pianificazione territoriale;***
- ***urbanistica;***
- ***edilizia;***
- ***ambientale,***

Teverola, lì 10 gennaio 2022